

Archivio selezionato: Sentenze Comm. trib. prov.le

Autorità: Comm. trib. prov.le Milano sez. III

Data: 01/06/2017

n. 3946

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO
TERZA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

LOCATELLI GIUSEPPE - Presidente
COZZI STEFANO CELESTE - Relatore
CHIAMETTI GUIDO - Giudice
ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 6351/2016 depositato il 11/11/2016
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. (omissis...) SUCCESSIONI 2014
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO
proposto dal ricorrente:
(omissis...)
difeso da:
(omissis...)

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso in esame, viene impugnato l'avviso di rettifica e liquidazione, nonché di irrogazione delle sanzioni n. (omissis...), emesso dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Milano I, avente ad oggetto l'imposta sulle donazioni per un ammontare complessivo pari ad € 75.800,00 oltre sanzioni ed interessi.

L'atto impositivo si riferisce ad un contratto di istituzione di un trust (denominato " (omissis...) ") mediante il quale i disponenti hanno conferito in proprietà ad un terzo le quote di una società a responsabilità limitata (aventi un valore nominale complessivo pari ad € 47.500,00), affinché questi li gestisca nell'interesse dei beneficiari finali individuati negli stessi disponenti.

L'Ufficio - rilevato che, in relazione a tale contratto, è stata versata solo l'imposta di registro in misura fissa - con l'atto impugnato, ha chiesto il versamento dell'imposta di donazione in misura proporzionale con aliquota dell'8 per cento da applicarsi sul valore dei beni conferiti nel trust. Con il medesimo atto impositivo sono stati inoltre applicati interessi e sanzioni.

Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l'Agenzia delle Entrate.

Tenutasi la pubblica udienza in data aprile 2017, la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato essendo meritevole di accoglimento il primo motivo, avente carattere assorbente, con il quale i ricorrenti sostengono che l'atto di istituzione di un trust non comporterebbe alcun trasferimento di ricchezza; e che, pertanto, in relazione a tale atto, non sarebbe applicabile l'imposta sulle donazioni in misura proporzionale, così come pure, per lo stesso motivo, non sarebbero applicabili l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale.

In proposito si osserva quanto segue.

Come noto, attraverso il negozio di trust - istituto che ha avuto origine nei paesi di common law -

un soggetto, denominato "settlor", pone sotto il controllo di un fiduciario, denominato "trustee", un determinato bene, affinché questi lo amministri e lo gestisca, con i poteri del proprietario, non già nel proprio interesse, ma nell'interesse di un terzo beneficiario, secondo le norme particolari contenute nel contratto. Il trustee, quindi, pur essendo formalmente titolare del bene non può disporne come crede, dovendo egli osservare le istruzioni impartitegli dal settlor a cui è tenuto rendere conto.

La particolarità che distingue il trust dal negozio fiduciario di origine romanistica è che il bene conferito non entra a far parte del patrimonio generale del trustee, ma va a costituire un patrimonio separato di quest'ultimo, non aggredibile dai suoi creditori particolari (caratteristica questa che ha fatto addirittura dubitare circa l'ammissibilità, nel nostro ordinamento, di tale istituto stante la mancanza di una norma interna che lo preveda - essendo dubbio che possano considerarsi tali le disposizioni contenute nella Convenzione dell'Aja dell'1 luglio 1985, resa esecutiva in Italia con la L. 16 ottobre 1989, n. 364 - e stante, quindi, il suo possibile contrasto con l'art. 2740, secondo comma, cod. civ.)

Tanto premesso, si deve ora osservare che l'art. 2, comma 47, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito con L. 24 novembre 2006, n. 286, ha reintrodotto nel nostro ordinamento l'imposta sulle successioni e donazioni (in precedenza soppressa dall'art. 13 della L. 10 ottobre 2001, n. 383), prevedendo che essa si applichi anche agli atti che determinano la costituzione di "vincoli di destinazione" e rinviando, per quanto non specificamente disposto, alle norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001.

Per dare soluzione alla presente controversia, ci si deve quindi chiedere se, ed in quali termini, il citato art. 2, comma 47, del D.L. n. 262 del 2006 sia applicabile anche nei riguardi degli atti istitutivi di trust, considerato che, come visto, attraverso questo istituto si realizza il trasferimento a titolo gratuito dei diritti sui beni conferiti (prima al trustee e, successivamente, al beneficiario finale), oltre che la costituzione di un patrimonio separato in cui detti beni confluiscono.

In proposito si deve osservare che va senz'altro esclusa la possibilità di considerare il trasferimento al trustee alla stregua di un atto di donazione atteso che è evidente la carenza della causa di tale tipologia contrattuale.

La cessione della titolarità del bene conferito nel trust viene difatti effettuata, non già per arricchire il ricevente, ma per consentirgli di gestire il bene stesso, nell'interesse del beneficiario finale, esercitando le prerogative che spettano al proprietario.

Inoltre, il diritto di cui è titolare il trustee, seppur formalmente riconducibile al diritto di proprietà, è soggetto a significative limitazioni ed è solo temporaneo posto che, una volta portato a termine il suo compito, lo stesso trustee dovrà necessariamente cedere il bene al beneficiario finale il quale, in definitiva, sarà l'unico soggetto che potrà effettivamente godere del bene stesso e delle sue utilità giuridiche.

Ne consegue che mancano entrambi gli elementi (spirito di liberalità ed arricchimento) necessari per poter ritenere integrata la fattispecie della donazione, la quale potrà ritenersi invece perfezionata solo con il trasferimento definitivo del bene al beneficiario finale.

Una volta escluso che l'atto di trasferimento al trustee possa essere ricondotto alla figura della donazione, ci si deve chiedere se, nella fattispecie in esame, l'imposta istituita dall'art. 2, comma 47, del D.L. n. 262 del 2006 sia comunque dovuta in ragione dell'avvenuta costituzione del vincolo di destinazione sui beni conferiti nel trust i quali, come detto, una volta trasferiti al trustee vanno a costituire un suo patrimonio separato. Si ricorderà, infatti, che tale norma estende il suo ambito applicativo anche agli atti che determinano la costituzione di "vincoli di destinazione".

Il Collegio deve rilevare che sulla questione si sono formati due orientamenti.

Secondo un primo orientamento, il citato art. 2, comma 47, del D.L. n. 262 del 2006 non si sarebbe limitato a reintrodurre, nel nostro ordinamento, l'imposta sulle successioni e sulle donazioni, ma avrebbe altresì istituito una nuova imposta del tutto autonoma, quella sui "vincoli di destinazione" appunto, la cui disciplina sarebbe stata indicata per relationem attraverso il rinvio alle regole contenute nel D.Lgs. n. 346 del 1990 (cfr. Cass. civ. sez. VI, ord., 25 febbraio 2015, n. 3886).

Partendo da questa premessa, si dovrebbe ritenere che il trasferimento al trustee integri comunque la fattispecie impositiva di cui alla suddetta norma, e ciò nonostante esso non sia ascrivibile alla figura della donazione.

Il Collegio ritiene però preferibile seguire l'orientamento opposto, secondo cui, con il riferimento ai "vincoli di destinazione", il legislatore non ha inteso introdurre una nuova ed autonoma imposta, ma ha semplicemente inteso chiarire che il pieno trasferimento della titolarità di un bene effettuato con causa liberale va comunque assoggettato all'imposta sulle donazioni, e ciò quand'anche esso sia attuato attraverso l'utilizzo di istituti che comportino la creazione di "vincoli di destinazione" (cfr. Cass. civ. sez. trib. 26 ottobre 2016, n. 21614).

Operazioni di questo tipo possono realizzarsi proprio attraverso l'istituto del trust ma, come anticipato, ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui si discute, ciò che rileva è solo la definitiva cessione del bene al destinatario finale.

Questa opzione ermeneutica appare al Collegio preferibile in quanto maggiormente rispettosa del principio sancito dall'art. 53 Cost., atteso che la mera creazione di un patrimonio separato non sembra di per sé costituire indice di capacità contributiva.

Per tutte queste ragioni si deve escludere che il mero trasferimento dal settlor al trustee del bene conferito in un trust vada assoggettato all'imposta sulle donazioni di cui all'art. 2, comma 47, del D.L. n. 262 del 2006.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, va disposto l'annullamento dell'atto impugnato.

La parziale novità delle questioni affrontate induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio.

Diritto
PQM
P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Milano il 3 aprile 2017.

Note

Utente: lator2158 LA TORRE E PECCHIOLI
www.iusexplorer.it - 05.10.2017